



COMUNICATO UFFICIALE N.96 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 63/AA al N. 66/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pfi 17/18 adottato nei confronti della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spadavecchia Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, gli stessi assunto una condotta minacciosa al termine della gara Ars et Labor Grottaglie-U.G. Manduria Sport dell'8.11.2017, disputata presso lo stadio Comunale "D'Amuri" di Grottaglie e valevole per la Coppa Italia di prima categoria pugliese per la stagione sportiva 2017/2018; nonché la responsabilità oggettiva della stessa società ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. De Florio Luigi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.G. Manduria Sport, e dal Sig. Pulpito Vincenzo, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società U.G. Manduria Sport, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, gli stessi assunto una condotta minacciosa al termine della gara Ars et Labor Grottaglie - U.G. Manduria Sport dell'8.11.2017, disputata presso lo stadio Comunale "D'Amuri" di Grottaglie e valevole per la Coppa Italia di prima categoria pugliese per la stagione sportiva 2017/2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio PALMISANO, in qualità legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. IRPINIA SPORT con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 241/AA del 27 giugno 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. IRPINIA SPORT con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 241/AA del 27 giugno 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società U.S.D. G. CAROTENUTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 243/AA del 27 giugno 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società U.S.D. G. CAROTENUTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 243/AA del 27 giugno 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

EDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 32/AA del 30 luglio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 32/AA del 30 luglio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini